



**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI PUTIGNANO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario Avv. **MASSIMILIANO LELLA**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da [redacted] nato a [redacted]
[redacted] il [redacted], "COD. FISC. [redacted]" e
[redacted] nata a [redacted] il [redacted]
"COD. FISC. [redacted]", entrambi residenti in [redacted]
[redacted] alla [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti
MASSIMO GIANGREGORIO e **GIOVANNI LORUSSO**, ed
elettivamente domiciliati presso di loro in Putignano (Bari) alla
Via Cesare Battisti, n. 9, presso lo studio dell'avv. **PISCONTI
ROCCO**.

ATTORI

Sent. 2/09

R.G. 499/2003

Gron. 117

Rep. 52/09

Copia Esecutiva

rilasciata il

a

Avviso deposito sentenza il

**OGGETTO: BANCARI
(COD. 140.041)**



CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in SIENA alla Piazza Salimbeni ,3, "COD. FISC. 00884060526", rappresentata e difesa dagli avv.ti UMBERTO MORERA, ADRIANO LOGI e CARLO CAPONE , ed elettivamente domiciliata presso di loro in ALBEROBELLO (Bari) alla Via Garbali, n. 5 presso lo studio dell'avv. Stefania Polignano.

CONVENUTO

All'udienza del 14/7/2008 la causa veniva riservata per la decisione – con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: Con atto di citazione notificato il 08.11.2003, gli attori convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ivi sentire: "a) dichiarare nullo il contratto intercorso tra gli attori e la Banca convenuta, per un valore nominale di €.10.000,00 ed un controvalore di €.10.886,30 per violazione di norme imperative (artt.21 e 23 D.Lgs. 58/1998 e degli artt.26,27,28,29,30,60,61,63 e 94 del Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera dell'1/7/1998 e successive modifiche), anche per




conflitto d'interesse non dichiarato dalla Banca e per tutti i motivi di legge; b) dichiarare nullo o, in subordine, annullare il contratto di cui in premessa, anche ai sensi dell'art. 1344 c.c., dell'art.1349 c.c. o, in subordine, ex art.1427 e ss. c.c.; c) dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per violazione delle norme in materia di intermediazione mobiliare prescritte dalla disciplina speciale di settore e da quella regolamentare, delle norme di cui agli artt.1175,1176, 2043 e, occorrendo, 1710, e 2049 c.c.; d) condannare la convenuta al pagamento ed alla restituzione, in favore degli attori, della somma di €.10.000,00 pari a quanto pagato dagli attori per l'acquisto delle obbligazioni Cirio Finance Lux di cui in premessa, oltre interessi e maggiori danni anche da svalutazione, ovvero condannare la convenuta a risarcire i danni che si quantificano nella somma di almeno €.10.000,00, pari al pagamento sostenuto dagli attori per l'acquisto delle suddette obbligazioni, oltre interessi e maggiori danni anche da svalutazione; e) condannare la convenuta al risarcimento di ogni altro e maggiore danno da precisarsi e quantificarsi in corso di causa anche in relazione al mancato guadagno ed alle spese sostenute; f)condannare la convenuta a rivalere e garantire gli attori da qualsiasi danno o pregiudizio subito ed eventualmente a subirsi in conseguenza o connessione a quanto oggetto di causa; g) condannare la convenuta al pagamento delle spese,




A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. All'udienza del 10.02.2004 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio la convenuta produceva documentazione con le memorie istruttorie, che non veniva tempestivamente contestata dagli attori nelle repliche. Con provvedimento del 30.01.2006 il Giudice rigettava, inoltre, la richiesta, formulata dagli attori, di ordine di acquisizione ex art.210 c.p.c., di tutta la documentazione afferente a tutti i rapporti intercorsi tra le parti in quanto inammissibile per la sua genericità ed indeterminatezza, nonché la richiesta di CTU invocata dagli attori, perché meramente esplorativa. All'udienza del 14.07.2008 la causa era riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Gli attori chiedono la declaratoria di nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni / bond Cirio Finance Lux con scadenza 2002 al tasso del 7,5% per un valore nominale di €10.000,00 ed un controvalore di €10.866,30 del 24.09.2001, ex art.1418 e ss. c.c., ovvero in subordine di invalidità / annullabilità ex art.1427 ss. c.c. La domanda di nullità appare infondata. La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ex art.1418 primo comma c.c. postula che tale violazione attenga alla struttura o al contenuto




del contratto e non alla condotta tenuta nel corso delle trattative o della esecuzione del contratto a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi (cfr. Cass. n.19024/2005; n.26724/2007). Nel nostro caso le violazioni contestate attengono alla fase pre-contrattuale e le disposizioni richiamate non prevedono che la violazione degli obblighi di informazione da parte dell'intermediario determinino la nullità del contratto. La convenuta, comunque, ha dimostrato che in concreto violazioni non furono commesse nell'ambito del rapporto contrattuale con gli attori. La convenuta ha depositato copia della scheda per l'individuazione del profilo del cliente del 24.09.2001 sottoscritta dalle parti in cui gli attori dichiarano di avere esperienza finanziaria sufficiente e media propensione al rischio. Ancora nell'ordine di acquisto sottoscritto dal sig. Bini, lo stesso ha espressamente dichiarato, sottoscrivendo il relativo modulo, di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi, e sulle implicazioni dell'operazione e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza. Alla luce della suddetta documentazione, non tempestivamente contestata dagli attori, risulta che gli stessi, con sufficiente esperienza finanziaria e media propensione al rischio non potevano non sapere che uno strumento finanziario ad alta redditività (nel contesto in cui fu eseguita l'operazione) presentava, ovviamente, per le regole



di mercato, una maggiore rischiosità rispetto ad altri possibili strumenti finanziari presenti sul mercato a redditività più bassa, come confermato dalle dichiarazioni confessorie sottoscritte dal ■■■ in sede di conferimento dell'ordine. Gli attori, poi, non hanno in alcun modo dimostrato che le dichiarazioni di scienza sottoscritte non corrispondessero alla realtà dei fatti essendo il frutto di patologie che affondano le radici nell'errore o nel dolo della banca. Gli attori non hanno dimostrato che al momento dell'operazione la banca fosse in possesso di particolari notizie sulla solidità economica dell'emittente e/o sulla sua irreversibile situazione di insolvenza e si sia astenuta dal rilevarle al cliente. Avuto riguardo al periodo in cui fu effettuato l'acquisto (settembre 2001 , un anno prima del default) non si hanno elementi per ritenere che a quell'epoca la banca, pur con la diligenza richiesta all'operatore qualificato, potesse avvertire la possibilità del default e fornire quindi al cliente le relative informazioni. In proposito la convenuta ha prodotto numerosi articoli del Sole 24 ore dell'epoca che davano risalto alla circostanza che i titoli Cirio godevano di buona "salute", ha prodotto stralcio della testimonianza del Governatore della Banca d'Italia del 27.01.2004 dinanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato da cui risulta che all'epoca i titoli Cirio presentavano caratteristiche tra le più diffuse nel mercato finanziario, tra cui il rendimento fisso o indicizzato ai comuni



parametri di riferimento, per cui non vi erano elementi che consentissero di vietarne l'offerta. I dati di bilancio del gruppo Cirio all'epoca erano notoriamente tali da non giustificare particolari preoccupazioni, né è dimostrato che la banca convenuta si trovasse in una sorta di osservatorio privilegiato, non avendo partecipato ad alcun consorzio di collocamento e garanzia per l'emissione delle obbligazioni Cirio. Risulta infondata la domanda relativa all'esistenza di un conflitto d'interessi della banca che aveva ceduto al cliente titoli prelevandoli dal proprio portafoglio, in sostanza, per liberarsene. Gli attori non hanno dimostrato che la banca fosse consapevole del prossimo default delle obbligazioni CIRIO per cui avesse interesse a trasferirle al cliente (anzi risulta, come già detto innanzi, che alcuna avvisaglia di default si fosse manifestata all'epoca del contratto), né il conflitto di interesse può farsi derivare semplicemente dal mero fatto della vendita diretta al cliente dei titoli posseduti dalla banca, pratica diffusa e conseguente alla normale contrapposizione di interessi tra le parti, ravvisabile in qualsiasi rapporto contrattuale. Deve pertanto concludersi per il rigetto anche della domanda volta ad ottenere l'annullamento del contratto e delle domanda accessorie conseguenti. In sostanza deve ritenersi provato che gli attori consapevolmente effettuarono una operazione finanziaria, all'epoca dei fatti, di media rischiosità, al fine di tentare di



conseguire una più alta redditività dell'investimento; non sono state, invece, provate responsabilità dell'intermediario finanziario, convenuto, che non poteva essere a conoscenza del particolare rischio di default dei titoli, stanti le condizioni di mercato dei titoli dell'epoca e che ha, al contrario, dimostrato di avere adempiuto alle prescrizioni della normativa e dei regolamenti vigenti nella fase precontrattuale a tutela dell'investitore. Considerata la particolarità e difficoltà delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali ancora esistenti in materia, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- rigetta le domande proposte dagli attori;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Putignano 14.01.2009

Il Cancelliere C1

(Ernesta Sportelli Dambrosio)

Il G.O.T.

(Avv. MASSIMILIANO LELLA)

Depositato in Cancelleria

Oggi

22/01/09

Il Cancelliere C1

(Ernesta Sportelli Dambrosio)

due 22 Gennaio 2009